



Ministero dello Sviluppo Economico

DIREZIONE GENERALE PER LE INFRASTRUTTURE E LA SICUREZZA DEI SISTEMI ENERGETICI E GEOMINERARI

IL DIRETTORE GENERALE

di concerto con il

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI LA NAVIGAZIONE, GLI AFFARI GENERALI ED IL PERSONALE

DIREZIONE GENERALE PER LA VIGILANZA SULLE AUTORITÀ PORTUALI, LE INFRASTRUTTURE PORTUALI ED IL TRASPORTO MARITTIMO
E PER VIE D'ACQUA INTERNE

IL DIRETTORE GENERALE

VISTA la legge n. 239 del 23 agosto 2004 di riordino del settore energetico, ed in particolare l'art. 1, comma 7 di individuazione delle infrastrutture e degli insediamenti strategici;

VISTO il decreto legge 9 febbraio 2012, n. 5 convertito con la legge 4 aprile 2012, n° 35, e successive modificazioni ed integrazioni, recante “Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo”, che agli articoli 57 e 57 bis ha individuato le infrastrutture e gli insediamenti strategici per i quali, fatte salve le competenze delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano e le normative in materia ambientale, le autorizzazioni previste all'articolo 1, comma 56, della legge 23 agosto 2004, n. 239, sono rilasciate dal Ministero dello sviluppo economico, di concerto con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per gli impianti definiti costieri, d'intesa con le regioni interessate;

VISTO l'art. 52 del Codice della navigazione approvato con regio decreto 30 marzo 1942, n. 327 concernente l'impianto e l'esercizio dei depositi costieri;

VISTO il decreto legislativo n. 257 del 16 dicembre 2016 di attuazione della direttiva 2014/94/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2014, sulla realizzazione di una infrastruttura per i combustibili alternativi;

VISTA l'istanza in data 30 gennaio 2018, con la quale la Società Venice LNG S.p.a. ha chiesto di essere autorizzata alla costruzione e all'esercizio di un deposito costiero di stoccaggio di gas naturale liquefatto (GNL) di capacità pari a mc 32.000, che sarà costituito da n.1 serbatoio a pressione atmosferica, da realizzare a Marghera, in un'area attualmente inutilizzata e contigua all'esistente deposito di oli minerali di proprietà della società DECAL S.p.A.. Il deposito sarà alimentato da navi gasiere di piccola e media taglia in transito dal Canale Industriale Sud, mentre la distribuzione verrà effettuata attraverso autocisterne e metaniere di piccola taglia (bettoline);

CONSIDERATO che, ai sensi dei predetti artt. 57 e 57 bis del decreto legge 9 febbraio 2012, n. 5, dell'articolo 10 del decreto legislativo del 16 dicembre 2016, n.257 e dell'art. 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modifiche ed integrazioni, il Ministero dello sviluppo economico, con ministeriale n. 6439 in data 8 marzo 2018, ha avviato la Conferenza dei servizi in modalità asincrona ed ha convocato una riunione istruttoria che si è tenuta il giorno 28 marzo 2018; in relazione a ciò sono pervenuti i pareri delle seguenti Amministrazioni ed Enti:

– nota n.MD MARNORD0010185 in data 27 marzo 2018 con la quale il Comando Marittimo Nord



ha comunicato il proprio nulla osta *“sotto il profilo demaniale, ai soli fini militari e per quanto di competenza.”*;

- nota in data 27 marzo 2018 con la quale la Città Metropolitana di Venezia ha comunicato di non rilevare *“provvedimenti di autorizzazione di carattere ambientale di propria competenza che possono essere oggetto di sostituzione nel procedimento unico in corso ai sensi del Dlgs 257/2016”*;
- Ministeriale n.4180 del 27 marzo 2018 con la quale il Ministero dell’interno, Dipartimento dei Vigili del fuoco, del soccorso Pubblico e della Difesa Civile ha comunicato che *“con nota prot. n.2199 del 15 febbraio 2018 è stato comunicato l’avvio dell’istruttoria per il Nulla Osta di Fattibilità da parte del CTR integrato, di cui al Dlgs 105/2015”*;

CONSIDERATO inoltre che, nel corso della riunione della Conferenza dei servizi istruttoria, il rappresentante del Comune di Venezia ha evidenziato l’interesse per l’intervento da parte dell’amministrazione comunale, in quanto l’intervento si colloca nell’ambito delle politiche promosse per la riqualificazione di Porto Marghera, anticipando che il Comune: *“..invierà parere positivo rispetto all’iniziativa, anche rispetto agli aspetti edilizi ed urbanistici, in quanto l’iniziativa è conforme allo strumento urbanistico...”*;

CONSIDERATO inoltre che, nel corso della riunione della Conferenza dei servizi istruttoria, il rappresentante dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ha precisato che *“ in merito all’art. 19 del D.Lgs 374/90, considerato che la linea doganale coincide con la linea del Lido di Venezia e considerata la posizione in cui è prevista la costruzione dell’impianto, non è necessaria la richiesta e il rilascio dell’autorizzazione alla realizzazione di opere sulla linea doganale”*, e il rappresentante dell’Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Settentrionale ha comunicato l’approvazione del progetto con riserva di formalizzare il parere tecnico anche ai sensi dell’art. 55 del Codice della Navigazione, e infine la rappresentante della Regione Veneto ha comunicato che *“la Regione Veneto, se il Ministero dell’Ambiente ne richiederà il parere nell’ambito del procedimento di V.I.A. statale, fornirà tale parere avvalendosi del proprio Comitato Tecnico VIA. Tale parere tecnico verrà fatto proprio dalla giunta regionale con proprio provvedimento. La procedura regionale terrà conto dei tempi di procedimento della VIA statale. Inoltre la Regione fornirà parere in merito alla conformità del progetto rispetto alla pianificazione regionale.”*;

CONSIDERATO altresì che, in relazione a quanto disposto dal comma 4 dell’articolo 14 bis della Legge 7 agosto 1990, n. 241, come da ultimo modificata dal D. Lgs. 30 giugno 2016, n. 127, nel corso della citata riunione istruttoria della Conferenza dei Servizi del 28 marzo 2018, con parere concorde, sono stati dichiarati sospesi i tempi del procedimento per il rilascio dell’autorizzazione unica, fino al rilascio del Nulla Osta di Fattibilità da parte della Direzione Interregionale dei Vigili del fuoco del Veneto e Trentino Alto Adige del Ministero dell’interno, e della Valutazione di Impatto Ambientale da parte del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare;

TENUTO CONTO che, successivamente alla citata riunione, sono pervenute le seguenti note:

- nota n. 259 URB-DPSS-SG con la quale l’Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Settentrionale ha formalizzato il parere favorevole già espresso nell’ambito della riunione della Conferenza dei servizi istruttoria, ai fini demaniali marittimi, anche ai sensi dell’art.55 del Codice della Navigazione;
- nota n. 3825 del 2 marzo 2018 con la quale l’Aeronautica Militare - Comando 1 Regione Aerea ha espresso il proprio parere favorevole con condizioni;



- nota n. 18469 del 2 ottobre 2018 con la quale il Dipartimento dei Vigili del fuoco – Direzione Interregionale Veneto e Trentino Alto Adige ha trasmesso copia del verbale n.1679 del 19 settembre 2018 con il quale il CTR ha espresso il proprio “Nulla osta di fattibilità”, con prescrizioni, invitando la Capitaneria di Porto di Venezia a comunicare le proprie valutazioni in merito alla definizione delle modalità di carico/scarico delle navi sulla banchina comune con lo stabilimento Decal S.p.A.;
- nota n.0017302 del 4 luglio 2019 del Ministero per i beni e le attività culturali nella quale è riportato, tra l’altro, il parere favorevole espresso dalla Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio di Venezia e laguna con nota n.5830 del 15 aprile 2019 relativamente agli aspetti paesaggistici;
- nota n.0018878 del 30 agosto 2019 con la quale il Comune di Venezia ha confermato che “...sotto il profilo urbanistico il progetto risulta compatibile con la vigente strumentazione urbanistica generale e sotto il profilo edilizio il progetto risulta ammissibile alle specifiche norme dello strumento urbanistico generale e dei specifici regolamenti comunali”;
- deliberazione n. 1357 del 23 settembre 2019 con la quale la Giunta regionale del Veneto ha espresso, ai sensi del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., giudizio favorevole di compatibilità ambientale sul progetto in questione, subordinatamente al rispetto delle prescrizioni/condizioni ambientali indicate nei pareri espressi dal Comitato Tecnico regionale V.I.A., n. 34 del 11/7/2018 e n. 61 del 13/3/2019;
- Decreto Interministeriale n.320 in data 5 novembre 2019 di Valutazione di Impatto Ambientale, con il quale il Ministro dell’ambiente e della tutela e territorio e del mare ha espresso giudizio positivo di compatibilità ambientale subordinatamente al rispetto delle condizioni ambientali riportate agli articoli 2, 3 e 4 del provvedimento stesso;
- nota pervenuta in data 12 novembre 2019, prot. n.0024928 con la quale l’Autorità di sistema Portuale del Mare Adriatico Settentrionale ha comunicato alla Commissione di Salvaguardia di Venezia che “a seguito dell’avvio dell’autorizzazione unica per il progetto in oggetto, in data 8 febbraio 2018 da parte del Ministero dello Sviluppo Economico e della trasmissione al Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare per le autorizzazioni di competenza...la procedura di Valutazione di Impatto Ambientale è stata conclusa con esito positivo..” ai fini del riavvio della valutazione del progetto da parte della Commissione stessa;
- nota n. 67823 del 12 febbraio 2020 con cui la Commissione di Salvaguardia di Venezia ha reso all’Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Settentrionale il parere espresso nella seduta n.03/2020 del 4 febbraio 2020, favorevole con le prescrizioni impartite dalla Commissione Tecnica per la Verifica dell’Impatto ambientale VIA-VAS n.3019 del 31 maggio 2019;
- nota n.0018537-P del 18 febbraio 2020 con la quale l’ENAC ha comunicato che non sussiste un interesse di carattere aeronautico;

CONSIDERATO che il termine perentorio di novanta giorni, di cui all’art. 14-bis, comma 2, lett. c) della legge 241/90, decorrente dalla data di ricevimento della ministeriale n.6439 dell’8 marzo 2018 sopraccitata, è stato sospeso, ai sensi di quanto previsto dal comma 4 dell’articolo 14 bis della legge 241/90 con parere concorde della Conferenza dei Servizi istruttoria del 28 marzo 2018, fino al rilascio del Nulla Osta di Fattibilità da parte della Direzione Interregionale dei Vigili del fuoco del Veneto e Trentino Alto Adige del Ministero dell’Interno e della Valutazione di Impatto Ambientale da parte del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare;



TENUTO CONTO che il predetto termine, a seguito dell'acquisizione del verbale n.1679 del 19 settembre 2018 con il quale il CTR ha espresso il proprio "Nulla osta di fattibilità" e dell'acquisizione del decreto interministeriale n.320 in data 5 novembre 2019 di Valutazione di Impatto Ambientale, si è riattivato ed è successivamente scaduto senza che sia pervenuto alcun parere contrario;

VISTA la Determina n. 00008474 in data 22 aprile 2020, con la quale è stato dichiarato concluso positivamente il procedimento avviato a seguito dell'istanza della Società Venice LNG S.p.a per l'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio di un deposito costiero di stoccaggio di gas naturale liquefatto (GNL), da realizzare a Porto Marghera ed è stata chiesta alla Regione Veneto l'Intesa prevista dall'art. 57, comma 2 del decreto legge 9 febbraio 2012, n.5, convertito nella legge 4 aprile 2012, n.35;

VISTA la ministeriale n. 0012911 del 25 maggio 2020 con la quale il Ministero delle infrastrutture e trasporti, nel prendere atto dei pareri di competenza rilasciati dal Provveditorato Interregionale per le Opere Pubbliche del Veneto, Trentino Alto Adige e Friuli Venezia Giulia, con nota prot. n. 30278 del 19/07/2019, e di quello della Capitaneria di Porto di Venezia, con nota prot. n. 10372 del 24/04/2020, e tenuto conto anche del parere n. 18469 del 2 ottobre 2018 con il quale il Dipartimento dei Vigili del fuoco, Direzione Interregionale Veneto e Trentino Alto Adige ha espresso il Nulla Osta di Fattibilità in luogo del parere del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco, ha espresso il proprio parere favorevole ai sensi dell'articolo 52, comma 2 del Codice della navigazione;

VISTA l'intesa espressa dalla Regione Veneto con Deliberazione n.1420 del 21 ottobre 2020, ai fini del rilascio della presente autorizzazione alla società Venice LNG S.p.a alla costruzione e all'esercizio di un deposito costiero di stoccaggio di gas naturale liquefatto (GNL), da realizzare a Porto Marghera, *"condizionato al rispetto di tutte le condizioni e prescrizioni apposte dalle Amministrazioni e dagli Enti preposti, con particolare riferimento alle prescrizioni e condizioni indicate nella deliberazione della Giunta regionale n.1357 del 23 settembre 2019"*;

VISTI gli atti d'ufficio,

D E C R E T A

Articolo 1

1. La Società Venice LNG S.p.a. con sede in Venezia - Porto Marghera, via della Geologia n. 11, è autorizzata ad installare ed esercire un deposito costiero di stoccaggio di gas naturale liquefatto (GNL), a Marghera-Venezia, in un'area attualmente inutilizzata e contigua all'esistente deposito di oli minerali di proprietà della Società DECAL S.p.A., in conformità al progetto presentato (istanza del 30 gennaio 2018) e alle prescrizioni e condizioni formulate dalle Amministrazioni ed Enti interessati nel corso del procedimento e riportate in sintesi in allegato.

2. Il deposito sarà costituito da n.1 serbatoio criogenico di capacità pari a mc. 32.000 per lo stoccaggio di gas naturale liquefatto (GNL) a pressione atmosferica equipaggiato con un sistema di pompe per il rilancio del GNL verso le baie di carico delle autocisterne e della banchina per il carico delle bettoline, e dai relativi sistemi di controllo delle operazioni (una sala principale di controllo all'interno dell'area di deposito del GNL, e una stazione in corrispondenza della banchina, per il controllo visivo delle operazioni di trasferimento del GNL);

Il deposito sarà costituito dalle seguenti aree funzionali:

- area di ormeggio di navi metaniere e bettoline, completa di tutti i dispositivi e le apparecchiature necessarie per il corretto trasferimento e la misurazione del GNL e del BOG (boil off gas) durante lo scarico delle metaniere ed il carico delle bettoline;



- area di carico autocisterne, comprensiva di n. 5 baie di carico/raffreddamento per le autocisterne, dei sistemi di misurazione del carico e di tutti i sistemi ausiliari per il funzionamento e la gestione;
- area di gestione del BOG: comprensiva di n. 3 compressori necessari all'invio del BOG alla rete di trasporto del gas naturale;
- area torcia e serbatoi antincendio, ubicata all'interno del perimetro del vicino deposito di oli minerali della Società DECAL, in adiacenza all'area del deposito costiero, costituita da una torcia di emergenza di altezza pari a 45 metri e 4 serbatoi per il sistema antincendio, di capacità ciascuno di mc 2.500.

Articolo 2

1. È fatto obbligo alla Società Venice LNG S.p.a. di adempiere alle prescrizioni impartite dalle Amministrazioni e/o Enti interessati espresse nel corso del procedimento di Autorizzazione Unica, una cui sintesi è riportata in allegato. Restano comunque ferme tutte le prescrizioni, anche qualora non ricomprese nel suddetto allegato, derivanti da nulla osta, pareri e atti di assenso comunque denominati acquisiti nell'ambito della Conferenza dei Servizi e dettate dalle Amministrazioni competenti cui attiene la rispettiva verifica di ottemperanza ed i conseguenti controlli.

2. Prima dell'avvio dei lavori, la Società è tenuta a consegnare, su supporto informatico, al Ministero dello sviluppo economico – Direzione generale per le infrastrutture e la sicurezza dei sistemi energetici e geominerari – Divisione IV, il progetto esecutivo dell'opera sulla cui base verranno eseguite le operazioni autorizzate con il presente provvedimento e a comunicare l'esito positivo delle verifiche di ottemperanza delle eventuali prescrizioni ante operam. Successivamente all'avvio dei lavori, è tenuta a trasmettere al medesimo ufficio un report semestrale sullo stato di avanzamento dell'opera e sullo stato di avanzamento dell'ottemperanza alle prescrizioni.

Articolo 3

1. La Società, sotto pena di decadenza dell'autorizzazione di cui all'articolo 1, è tenuta ad iniziare i lavori relativi all'installazione del deposito costiero di stoccaggio di gas naturale liquefatto (GNL) entro dodici mesi decorrenti dalla data di comunicazione del presente decreto, nonché ad ultimare gli stessi nel minor tempo possibile e, in ogni caso, non oltre tre anni decorrenti dalla stessa data, dandone comunicazione al Ministero dello sviluppo economico ed al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Eventuali proroghe potranno essere concesse con provvedimento del Ministero dello sviluppo economico, sentito il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

Articolo 4

1. La Società non potrà iniziare l'esercizio definitivo delle nuove opere prima del collaudo o della verifica delle stesse da parte di un'apposita Commissione Interministeriale che sarà nominata con successivo decreto di questa Direzione Generale. La richiesta di verifica dovrà essere inoltrata dalla Società al Ministero dello sviluppo economico – Direzione generale per le infrastrutture e la sicurezza dei sistemi energetici e geominerari.



Articolo 5

1. Per quanto riguarda gli interessi marittimi e la sicurezza, il collaudo degli impianti sarà effettuato dalla Commissione prevista dall'art.48 del Regolamento per l'esecuzione del Codice della Navigazione, approvato con D.P.R. 25 febbraio 1952, n.328 e successive modificazioni.

Articolo 6

1. Alla Società è fatto obbligo di tenere costantemente in efficienza ed in perfetto stato di conservazione il deposito costiero di GNL sito in Venezia - Porto Marghera, di cui all'articolo 1.

Articolo 7

1. Restano fermi tutti gli obblighi previsti nelle disposizioni citate nelle premesse, nonché quelli derivanti dalla vigente normativa fiscale, di sicurezza ed ambientale.

2. La Società è tenuta inoltre al rispetto di tutte le disposizioni impartite da questa Amministrazione ai fini degli obblighi di servizio pubblico connessi con le attività di trasporto, stoccaggio, trasferimento e rigassificazione del GNL alla rete nazionale di trasporto di gas naturale, nonché alle disposizioni in materia di sicurezza degli approvvigionamenti, di cui al decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, al decreto legislativo del 1 giugno 2011, n. 93, ed ai sensi dell'articolo 9, comma 2 del decreto legislativo n.257 del 16 dicembre 2016 di attuazione della Direttiva 2014/UE.

Articolo 8

1. Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale da presentarsi entro 60 giorni dalla data di notifica del presente provvedimento, oppure in via alternativa, al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla stessa data.

Roma,

IL DIRETTORE GENERALE

della Direzione Generale per le
Infrastrutture e la Sicurezza dei
Sistemi Energetici e Geominerari

(ing. Gilberto Dialuce)

IL DIRETTORE GENERALE

della Direzione Generale per la
Vigilanza sulle Autorità Portuali, le
Infrastrutture Portuali ed il Trasporto
Marittimo per Vie d'Acqua Interne

(dott.ssa Maria Teresa Di Matteo)



DIV. IV

Quadro Sinottico delle prescrizioni e raccomandazioni rese da ciascun Ente o
Amministrazione

Ente/ Amministrazione	Riferimento Atto	Descrizione della Prescrizione
Agenzia delle Dogane e dei Monopoli	Verbale Conferenza di Servizi 28/ Marzo 2018	L'azienda dovrà fornire un approfondimento dettagliato in merito alle modalità di misurazione qualitativa e quantitativa con le quali verrà gestito il prodotto a fini fiscali

Ente/ Amministrazione	Riferimento Atto	Descrizione della Prescrizione
Ministero dell'Interno	NOF Parere Istruttorio del Gruppo di Lavoro/ Verbale n. 1679 della seduta del 19/09/2018 pp. 28-31	<p>Il serbatoio dovrà rispettare le distanze di sicurezza dello standard UNI EN 1473 e NFPA 59 A.</p> <p>Dovrà essere prodotta una certificazione di conformità del test idrostatico del serbatoio previsto dalla norma UNI EN 1473, prodotta da una terza parte qualificata.</p> <p>I piloti della torcia dovranno sempre rimanere accesi e dovranno essere dotati di un sistema per la verifica dello stato di funzionamento. La ridondanza e il sistema di controllo dovranno essere tali da rendere marginale la frequenza di un rilascio non innescato.</p> <p>Nel RdS particolareggiato siano affinate le probabilità d'innescio sulla base delle sorgenti presenti nell'area di dispersione dei relativi scenari.</p> <p>I sistemi relativi all'ESD così come individuati nell'analisi SIL dovranno essere certificati per il livello minimo di integrità individuato nelle note inviate dal gestore del 14 giugno 2018 e 19 giugno 2018.</p> <p>Mettere in atto interventi tali da rendere marginale l'evento incidentale "Infrangimento linee non criogeniche" riportato nella nota Venice LNG del 10/7/2018</p> <p>Siano realizzate mediante tecnologia "pipe in pipe":</p> <ul style="list-style-type: none">- Condotta di diametro 16" che scorre dalla banchina (braccio di carico) fino alla base del serbatoio di stoccaggio GNL;- Condotta di diametro 10" che scorre dal collettore all'area di gestione del BOG;- Condotta di diametro 6" che scorre dal collettore del GNL alla banchina di carico bettonie;- Condotta di diametro 4" di ricircolo dal serbatoio alla banchina;- Condotta di diametro 12" che scorre lungo la parete verticale del serbatoio di stoccaggio GNL;- Condotta di diametro 8" che distribuisce il GNL alle pensiline di carico autocisterne;- Condotta di diametro 6" che distribuisce il gas naturale alla rete nazionale. <p>Rendere marginale il rischio relativo all'area di danno dello scenario 6 JET PIRE tramite l'adozione di un sistema di protezione per il tratto di tubazione che può determinare un'area di danno al di fuori dello stabilimento.</p> <p>Al fine di ridurre la possibilità di eventi quali esplosioni, il gestore dovrà limitare le aree confinate individuando degli specifici criteri costruttivi.</p> <p>Al fine di evitare eventuali coinvolgimenti da Jet Fire dei serbatoi di gasolio del vicino deposito DECAL, il gestore dovrà realizzare interventi atti a rendere marginale tale rischio.</p> <p>Le baie di travaso (baie di carico autocisterne) siano realizzate in analogia al DM 13/10/1994 e s.m.i.</p> <p>In particolare dovrà essere realizzato anche un muro di separazione a sud della zona e inoltre si dovranno prevedere dei sistemi a polvere per lo spegnimento di prodotto infiammato, sistemi di raffreddamento a diluvio e barriere d'acqua attorno all'area travaso.</p> <p>I sette monitori automatici a comando remoto siano realizzati ad un'altezza di almeno 4 metri con la possibilità di avere getto frazionato come indicato nella planimetria rete antincendio allegata alle note inviate dal gestore del 14 giugno 2018 e 19 giugno 2018.</p> <p>Siano installati delle barriere d'acqua in particolare: o presso le baie di travaso;</p> <ul style="list-style-type: none">- attorno all'area compressori;- a protezione della sala controllo;- al confine con il gestore Eco progetto;- attorno ai pozzetti di raccolta ed evaporazione spanti; <p>come indicato nella planimetria rete antincendio allegata alle note inviate dal gestore del 14 giugno 2018 e 19 giugno 2018.</p>



		<p>La recinzione dalla banchina alla sala controllo sia realizzata con un muro continuo di altezza non inferiore a 2.5 m. Esplicitare nel RDS particolareggiato le procedure coordinate con il contiguo deposito DECAL e produrre un programma di esercitazioni condivise tra i due stabilimenti. Sia anche avviata un'attività di coordinamento con il limitrofo stabilimento ECOPROGETTO per la gestione delle emergenze.</p> <p>esplicitare nel Rds particolareggiato le modalità di test delle PSV dei recipienti e linee non sottoposte alla DM 329/2004 (compreso il serbatoio di stoccaggio T31 I). La periodicità di test dovrà essere conforme alle assunzioni dell'analisi del rischio quantitativa.</p> <p>Le caditoie per la raccolta dell'acqua piovana dovranno essere sifonate.</p> <p>L'accesso dei mezzi di soccorso dovrà poter avvenire sia dalla banchina che dall'accesso principale.</p> <p>Sia installata una sirena per l' allertamento in caso di emergenze.</p>
--	--	---

Ente/Amministrazione	Riferimento Atto	Descrizione della Prescrizione
Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare	Decreto Interministerial e n.320 in data 5 novembre 2019	<p>Rispetto delle condizioni ambientali di cui agli articoli 2, 3 e 4</p> <p>Articolo 2: Parere n. 3019 del 31/05/2019 VIA-VAS</p> <p>Dovranno essere definite nel dettaglio le modalità operative di pulizia controllo e collaudo dei serbatoi ed in particolare:</p> <ol style="list-style-type: none">la tipologia di acqua utilizzata (dolce o salata),il riuso delle acque per il collaudo,le modalità e i luoghi di prelievo e di smaltimento acqua che sarà utilizzata per la pressurizzazione e la pulizia dei serbatoi durante la fase di collaudo,le modalità per la caratterizzazione chimica e lo smaltimento dei rifiuti raccolti a seguito delle operazioni di controllo e pulizia interna dei serbatoi. <p>Il progetto esecutivo dovrà essere trasmesso al comune di Venezia per la verifica e il rispetto di tutti gli indici urbanistici che lo stesso Proponente ha rinviato alle successive fasi progettuali.</p> <p>Prima dell'avvio dei lavori dovrà essere presentato il piano di cantierizzazione al Ministero dell'Ambiente, alla Regione Veneto e all'ARPA Veneto, che dovranno esprimersi per gli aspetti di competenza. Il Piano dovrà contenere:</p> <ol style="list-style-type: none">il cronoprogramma definitivo generale di tutte le opere, con l'indicazione dei periodi di svolgimento delle attività;il piano per la gestione delle emergenze, relativamente alle varie tipologie di intervento (operazioni di scavo, movimentazione dei materiali, ecc.), in cui siano indicate le diverse casistiche e le operazioni da effettuare, nonché gli interventi da attuare in caso di sversamenti accidentali;la programmazione dei trasporti, con l'indicazione delle infrastrutture interessate, dei volumi di traffico previsti, della cadenza dei flussi, delle fasce orarie e delle percorrenze che determineranno il minore disturbo, da effettuarsi a seguito di un adeguato confronto con le autorità locali;le discariche individuate per le diverse tipologie di rifiuto;tutte le aree effettivamente necessarie per la realizzazione dell'opera aspetto che il proponente ha rinviato alle successive fasi progettuali. <p>La programmazione dei lavori dovrà prevedere, possibilmente, la concentrazione degli eventuali trasporti eccezionali, nelle ore di minima presenza di traffico locale nelle arterie stradali interessate.</p> <p>Il Proponente dovrà predisporre una accurata relazione dalla quale emergano le modalità operative con le quali verrà rispettata la determinazione 797/2017 della città metropolitana di Venezia.</p> <p>Detta relazione dovrà essere trasmessa preventivamente alla Città di Venezia per la condivisione e l'approvazione e dovrà prevedere anche delle trasmissioni periodiche dei dati e delle analisi alla città di Venezia.</p> <p>Dovrà essere condotto un accurato studio tra il traffico marittimo indotto in fase di esercizio e le eventuali alterazioni dell'assetto morfologico che potrebbero generarsi nel canale di transito delle imbarcazioni, e in caso di riscontro positivo dovranno essere identificate le opportune misure di mitigazione. Detta relazione dovrà essere preventivamente condivisa con il Distretto delle Alpi Orientali</p> <p>Il progetto esecutivo dovrà essere corredato degli opportuni capitoli di appalto, nei quali dovranno essere indicate tutte le azioni contenute nel SIA e nelle integrazioni e dovranno essere previsti gli oneri, a carico dell'appaltatore, per far fronte a tutte le cautele, prescrizioni e</p>



accorgimenti necessari per rispettare le condizioni ambientali del territorio interessato dall'opera con particolare attenzione alla salvaguardia:

- delle acque superficiali e sotterranee, con idonei schemi operativi relativi al convogliamento delle acque meteoriche e al trattamento delle acque provenienti dalle lavorazioni, dai piazzali, dalle officine e dal lavaggio delle betoniere; in particolare tutte le opere di scarico idrico dovranno essere realizzate in modo da consentire l'esecuzione dei campionamenti e degli accertamenti finalizzati a verificare il rispetto dei valori limite allo scarico;
- della salute pubblica e del disturbo alle aree residenziali e ai servizi, ivi incluse le viabilità sia locale che di collegamento, mediante redazione ed adozione di un Piano della Viabilità di cantiere; del clima acustico, utilizzando mezzi certificati con marchio CE di conformità ai livelli di emissione acustica contemplati, macchina per macchina, nell'Allegato I al D.Lgs. 262/2002 in attuazione della direttiva 2000/14/CE concernente l'emissione acustica ambientale delle macchine ed attrezzature destinate a funzionare all'aperto;
- della qualità dell'aria, utilizzando mezzi omologati rispetto ai limiti di emissione stabiliti dalle norme nazionali e comunitarie in vigore alla data di inizio lavori del cantiere.

Tali capitolati dovranno essere riferiti sia alla fase costruttiva e a quella del controllo e della gestione dell'opera.

Dovrà essere predisposta una accurata relazione dalla quale si evinca il pieno rispetto dell'Accordo di Programma per la bonifica e la riqualificazione ambientale del SIN di Venezia - Porto Marghera e aree limitrofe, sottoscritto dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare ha con gli enti locali in data 16 Aprile 2012, e alle indicazioni inerenti alla scelta progettuale e realizzazione di fondazioni profonde ivi contenute volte ad evitare che si possano innescare percorsi di filtrazione verticale che consentano la migrazione della contaminazione tra i diversi sistemi di falda che interessano l'area.

Dovranno essere attuate tutte le misure di mitigazione individuate nello SIA a tal fine il Proponente predisporrà una accurata relazione dalla quale se ne evinca l'adozione.

Per assicurare la congruità del progetto con le tutele poste in essere nei siti di Rete Natura 2000, pur non essendo interferiti direttamente dall'opera in progetto, dovranno essere attuati tutti gli interventi di mitigazione e ripristino descritti nello studio della Valutazione d'incidenza e nella documentazione integrativa. Si ribadisce in particolare che:

- i lavori dovranno essere eseguiti al di fuori del periodo di riproduzione/nidificazione delle specie protette faunistiche e dovranno essere adottate tutte le misure necessarie per non arrecare disturbo alla fauna;
- i depositi temporanei e le piazzole di accatastamento tubi dovranno essere allestite al di fuori delle perimetrazioni dei siti;
- per i lavori di cantiere dovranno essere utilizzati veicoli pesanti che rientrano nelle ultime due categorie EURO vigenti;
- dovranno essere messe in atto le opportune misure per ridurre il sollevamento di polveri (bagnatura, copertura con telo dei cumuli ecc.);
- l'illuminazione dei cantieri dovrà essere dimensionata alle effettive esigenze di lavoro e dovrà essere rivolta solamente verso l'area di interesse, evitando di orientarla verso l'esterno e/o verso l'alto per non creare disturbi alle aree sensibili limitrofe.

Per quanto riguarda le emissioni atmosferiche ed acustiche in fase di cantiere, ferme restando le misure di mitigazione esposte nel progetto:

- la Società Proponente dovrà assicurare che l'impresa appaltatrice adotti tutti gli accorgimenti tecnici nonché le modalità di gestione del cantiere, atte a ridurre la produzione e la propagazione di polveri; a tal fine si prescrive di bagnare giornalmente l'area di lavoro nelle aree dell'impianto; una costante bagnatura delle aree interessate da movimentazione di terreno dei cumuli di materiale stoccati nelle aree di cantiere; in caso di presenza di evidente ventosità, dovranno essere realizzate apposite misure di protezione superficiale delle aree assoggettate a scavo o riporto tramite teli plastici ancorati a terra, fino alla stesura dello strato superficiale finale di terreno.
- relativamente alle emissioni acustiche durante le fasi di cantiere si dovrà provvedere alla mitigazione di tutte le sorgenti fisse.

In riferimento all'impiego di apparecchiature radiografiche per il collaudo delle saldature dovrà essere rispettato quanto previsto dal D.Lgs 230/1995 e successive modifiche ed integrazioni, in particolare:

- visto l'allegato IX del Decreto Legislativo citato in riferimento alle sorgenti mobili utilizzate sul territorio ed in particolare quanto disposto al punto 7.2 comma b, prima dell'inizio di ogni attività delle apparecchiature indicate, dovrà essere data preventiva comunicazione (almeno 15 gg prima dell'inizio dell'impiego in un determinato ambito), agli organi di vigilanza territorialmente



competenti; detta comunicazione dovrà contenere informazioni in merito al giorno, ora e luogo in cui inizieranno i lavori, la loro presunta durata, con allegata copia della relazione dell'Esperto Qualificato, redatta ai sensi degli artt. 61 e 80 dello stesso decreto legislativo, con particolare riferimento alle norme tecniche, specifiche per il tipo di intervento, nonché alle procedure di emergenza;

b) dovrà essere effettuata la comunicazione di cui all'Art. 22 del D.Lgs. 230/1995 e successive modifiche ed integrazioni alle autorità competenti;

c) la relazione preliminare dovrà essere integrata dall'esperto qualificato con l'indicazione dei criteri di valutazione della zona controllata e maggiore dettaglio tecnico della caratterizzazione della stessa;

d) dovranno essere predisposte dall'esperto qualificato le norme interne di protezione e sicurezza adeguate al rischio di radiazioni; una copia di tali norme dovrà essere consultabile nei luoghi frequentati dai lavoratori ed in particolare nelle zone controllate;

e) dovranno essere predisposte dall'esperto qualificato le norme di utilizzo e, nell'ambito di un programma di formazione finalizzato alla radioprotezione, dovranno essere edotti i lavoratori in relazione alle mansioni cui sono addetti, dei rischi specifici cui sono esposti, delle norme di protezione sanitaria, delle conseguenze derivanti dalla mancata osservanza delle modalità di esecuzione del lavoro e delle norme interne di radioprotezione;

f) dovranno essere apposte segnalazioni che indichino il tipo di zona e la natura delle sorgenti ed i relativi tipi di rischio e dovrà essere indicata mediante appositi contrassegni la sorgente di radiazioni ionizzanti.

In riferimento al collaudo idraulico e la pulizia dei serbatoi:

a) le operazioni di prelievo e smaltimento dell'acqua, priva di additivi, utilizzata e dei rifiuti raccolti a seguito delle operazioni di controllo e pulizia interna dei serbatoi dovranno essere svolte sotto il controllo dell'ARPA Veneto e delle autorità pubbliche territorialmente competenti in materia di rifiuti;

b) al momento del primo collaudo, si dovranno effettuare le analisi chimiche delle acque utilizzate in entrata e in uscita con determinazione almeno degli oli minerali, pH, COD, materiali in sospensione e sedimentabili, tensioattivi; il risultato delle analisi dovrà essere sottoposto alle ARPA competenti;

c) dovrà essere presentata all'ARPA una caratterizzazione chimica media degli elementi in traccia (inclusi i metalli pesanti), delle quantità dei reflui provenienti dalla pulizia dei serbatoi assieme alle procedure di raccolta e smaltimento degli stessi;

d) lo scarico delle acque di collaudo che si configura come scarico di acque reflue industriali, dovrà avvenire secondo le modalità previste dal D.Lgs. 152/2006, e successive modifiche e integrazioni e dovranno essere richieste le relative autorizzazioni alle amministrazioni provinciali territorialmente competenti.

In riferimento al potenziale impatto sull'ambiente marino, legato a situazioni di emergenza/malfunzionamento con conseguente rilascio di idrocarburi e/o altri inquinanti in mare, dovrà essere data tempestiva comunicazione dell'evento alle Autorità sanitarie.

In tutte le fasi di realizzazione dell'opera:

a) dovranno essere utilizzati materiali non inquinanti e si dovrà fare ricorso a tecniche che garantiscano che le eventuali scorte prodotte non permangano nell'ambiente e che impediscano comunque ogni possibile inquinamento del suolo e delle falde acquifere;

b) lo smaltimento dei rifiuti prodotti dovrà avvenire secondo le modalità previste dal D.Lgs. 152/2006 ss.mm.ii.;

c) dovranno essere adottate le misure più idonee per ridurre al minimo possibile le vibrazioni indotte.

Dovrà essere concordata con ARPA Veneto una integrazione del PMA che comprenda anche monitoraggi ante, in corso e post operam delle componenti suolo e acque (superficiali e sotteranee)

Il Proponente dovrà predisporre all'approvazione del MATTM il piano preliminare di dismissione dell'opera e di ripristino ambientale con la previsione di un accantonamento finanziario annuale per coprire i costi della dismissione al raggiungimento della vita utile del progetto.

Per quanto riguarda gli impatti sulla qualità dell'aria, il Proponente dovrà provvedere a quanto segue:

a) il posizionamento delle centraline di monitoraggio, proposto nel PMA, dovrà essere concordato con ARPA tenendo conto degli effetti cumulativi derivanti da altre attività nell'area di studio, tra cui l'aumento dei transiti navali e terrestri in fase di esercizio, e la presenza di ricettori sensibili, quali i siti della Rete Natura 2000 prossimi alle aree di intervento.

b) dovrà essere concordata con ARPA la possibilità di effettuare il monitoraggio in continuo dei parametri indicati nel PMA.

Per quanto riguarda la componente rumore, il Proponente dovrà provvedere a quanto segue:



- a) al fine di verificare la conformità dei livelli sonori ai limiti di legge, all'entrata in esercizio dell'impianto dovranno essere effettuati a cura del Proponente dei controlli strumentali puntuali in prossimità di tutti i ricettori indicati nello SIA, i cui risultati dovranno essere trasmessi al Ministero dell'Ambiente, e all'ARPA
- b) sulla base dei controlli di cui al punto precedente, in caso di superamenti presso i ricettori, dovranno essere attuate le necessarie misure per il contenimento della pressione sonora e per il rispetto della classe acustica, nonché delle esigenze di tutela dei ricettori sensibili presenti nell'area di interesse (siti. Natura 2000);
- c) Dovrà essere concordata con ARPA la possibilità di effettuare il monitoraggio in continuo dei parametri indicati nel PMA.
- Per quanto riguarda la gestione dei rifiuti:
- a) le aree di deposito temporaneo di tali rifiuti dovranno essere dotate di adeguate pendenze, opportunamente impermeabilizzate ed eventualmente coperte, suddivise in relazione alle diverse tipologie di rifiuti a prodotti e dotate di relativa cartellonistica;
- b) gestione dei rifiuti prodotti in ogni fase di vita dell'impianto dovrà avvenire nel rispetto del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. In particolare, lo stoccaggio temporaneo dei rifiuti prodotti dovrà avvenire all'interno dell'area d'impianto in cassoni e contenitori opportunamente protetti, al fine di ridurre le esposizioni agli agenti atmosferici.
- Al termine dei lavori, il Proponente dovrà provvedere all'immediato smantellamento dei cantieri, allo sgombero e all'eliminazione dei materiali utilizzati per la realizzazione delle opere e al ripristino della funzionalità e dell'originario assetto morfologico.
- Cinque anni prima della dismissione delle opere la Società Proponente dovrà sottoporre all'approvazione del MATTM il piano esecutivo di dismissione e del ripristino ambientale delle aree interessate dall'opera, con la dimostrazione dell'avvenuto accantonamento annuale di cui alla precedente prescrizione. L'esecuzione del piano sarà a carico del proprietario del sistema.

Articolo 3: parere n.18077 del 2 luglio 2019 del Ministero per i beni e le attività culturali

nelle aree indicate a rischio basso, come rappresentate in colore verde scuro nella fig. 60, p. 128 del documento di Verifica Preventiva dell'Interesse Archeologico, dove le opere di scavo si spingeranno al di sotto della quota dei riporti artificiali, dovrà essere prevista ed assicurata l'assistenza continuativa di un professionista archeologo incaricato dalla Committenza

il professionista archeologo incaricato dalla Committenza dovrà segnalare alla competente Soprintendenza la data di inizio dell'assistenza archeologica, tramite posta elettronica, con preavviso di almeno 10 giorni e consegnare al medesimo ufficio periferico Mibac tutta la documentazione, che costituisce parte integrante dell'intervento archeologico, redatta secondo quanto previsto dalle vigenti "Prescrizioni per la consegna della documentazione di scavo archeologico", consultabili sul sito della stessa Soprintendenza;

qualsiasi variante che comporti modifica degli interventi per i quali sia stato già formulato il relativo parere, dovrà essere tempestivamente comunicata alla Soprintendenza competente, al fine di consentire lo svolgimento dei propri compiti istituzionali. Nessun controllo è richiesto per tutte le manomissioni del suolo che si manterranno entro la quota dei riporti artificiali;

i serbatoi dovranno essere contenuti al massimo in altezza, nel rispetto dei limiti stabiliti per la zona industriale, e dovranno essere tinteggiati di colore grigio tenne ed uniforme del tutto simile a quello delle altre strutture esistenti in opera, al fine di meglio garantire l'integrazione del nuovo costruito nel contesto;

dovranno essere studiate con particolare attenzione soluzioni mitigative e/o compensative (es. schermature verdi arboreo-arbustive) sia lato terra che lato laguna;

la progettazione di dettaglio delle apparecchiature necessarie alle attività di trasferimento di GNL, da installare sulle banchine dovrà essere condivisa ed approvata dalla competente Soprintendenza, in particolare per quanto riguarda:

- Ganci di ormeggio e parabordi, disposti in funzione delle gasiere "small-scale LNG" di progetto;
- N.2 bracci per il carico/scarico di GNL, da 12" e 6" rispettivamente;
- N.2 "knock out drums" per i due bracci di carico, volume previsto 4m3 e 2m3 rispettivamente;
- Tubazioni di processo e antincendio;
- Impianti elettrici e strumenti.

Articolo 4: parere N 174027 del 3 maggio 2019 della Giunta Regionale

- Rispettare quanto indicato nel parere derivante dalla procedura VINCA, di cui al Prot. 202575 del 31 maggio 2018 della Regione Veneto, di seguito riportato:

- evitare il coinvolgimento di habitat, habitat di specie e specie tutelate dalle Direttive comunitarie 92/43/Cee e 09/147/Ce con gli effetti, diretti ed indiretti, conseguenti agli interventi per la realizzazione



del deposito in argomento (comprese le opere accessorie e complementari), e la relativa fase di esercizio. In tal senso va mantenuta invariata l'idoneità degli ambienti ricadenti nell'ambito di attuazione degli interventi in argomento rispetto alle specie di interesse comunitario di cui è possibile o accertata la presenza in tale ambito secondo la D.G.R. n. 2200/2014 (*Lycaena dispar*, *Aphanius fasciatus*, *Knipowitschia panizzae*, *Pomatoschistus canestrinii*, *Triturus carnifex*, *Bufo viridis*, *Emys orbicularis*, *Lacerta bilineata*, *Podarcis muralis*, *Corone/la austriaca*, *Natrix tessellata*, *Phalacrocorax pygmeus*, *Ixobrychus minutus*, *Egretta garzetta*, *Ardea purpurea*, *Circus aeruginosus*, *Circus pygargus*, *Falco peregrinus*, *Recurvirostra avosetta*, *Charadrius alexandrinus*, *Sterna albifrons*, *Sterna sandvicensis*, *Sterna hirundo*, *A/cedo atthis*, *Lanius collurio*, *Hypsugo savii*) ovvero andranno acquisite e mantenute superfici di equivalente idoneità per le specie segnalate;

- attuare opportune misure atte a ridurre l'eventuale disturbo nei confronti delle specie di interesse conservazionistico ivi presenti e in particolare durante il relativo periodo riproduttivo;
- impiegare sistemi di illuminazione in grado di attenuare la dispersione luminosa e la modulazione dell'intensità in funzione dell'orario e della fruizione degli spazi e altresì rispondenti ai seguenti criteri: flusso luminoso modulabile, bassa dispersione e con lampade a ridotto effetto attrattivo (con una componente spettrale dell'UV ridotta o nulla) in particolar modo nei confronti di lepidotteri, coleotteri, ditteri, emitteri, neurotteri, tricotteri, imenotteri e ortotteri;
- attuare idonee eventuali misure atte a non pregiudicare la qualità del corpo idrico per l'intera durata degli interventi e nel corso dell'esercizio del deposito;
- consentire l'attuazione degli interventi identificabili con "mitigazioni" solamente qualora rispettino gli obblighi fissati dall'art. 6 (4) della Direttiva 92/43/Cee e altresì gli stessi interventi non derivino dall'applicazione dei medesimi obblighi per altri piani, progetti e interventi precedentemente autorizzati;
- 6-rispettare i divieti e gli obblighi fissati dal D.M. del MATTM n. 184/2007 e ss.mm.ii., dalla L.R. n. 1/2007 (allegato E) e dalle DD.G.R. n. 786/2016, n. 1331/2017 e 1709/2017 (misure di conservazione) e, ai sensi dell'art. 12, c.3 del D.P.R. 357/97 e ss.mm.ii. Per gli impianti in natura delle specie arboree, arbustive ed erbacee siano impiegate esclusivamente specie autoctone e ecologicamente coerenti con la flora locale e non si utilizzino miscugli commerciali contenenti specie alloctone
- informare l'Autorità regionale per la valutazione di incidenza in merito alla fase attuativa dell'opera (comunicandone il crono programma, e relativi aggiornamenti, e l'avvio e conclusione delle singole fasi operative, i dati vettoriali prodotti a supporto dello studio per la valutazione di incidenza) e in merito agli esiti del monitoraggio ambientale s.l..

Rispettare le prescrizioni dettate dalla Determinazione N. 797/2017 del 7 Marzo 2017 della Città Metropolitana di Venezia "Certificazione del Completamento e della Conformità al Progetto di Bonifica del Sito Ex Italcementi Via della Geologia 9 - Marghera (VE) di Proprietà della DECAL S.p.A.", riferite all'area del serbatoio di stoccaggio e la relativa via d'accesso, e riportate di seguito:

- a) qualsiasi modifica allo stato attuale ed alle condizioni di utilizzo del sito rispetto a quanto ipotizzato negli scenari elaborati nell'analisi di rischio approvata contestualmente al progetto di bonifica (decreto n. 113 del 4.04.2014 e decreto n. 5169 del 3.07.2014), dovranno comportare una revisione dell'analisi di rischio medesima volta a verificarne l'assenza per le concentrazioni residuali presenti in sito, nel suolo profondo, nella nuova configurazione d'uso;
- b) per eventuali scavi nell'area oggetto degli interventi di bonifica che comportino la rimozione dello strato di terreno riportato ai fini della bonifica con approfondimento nel suolo sottostante, devono essere utilizzate le seguenti modalità:
 - rimozione dello strato di terreno riportato e quindi compatibile con la col. B tab.1 all.5 parte quarta titolo quinto del D.Lgs.152/2006,
 - deposito dello stesso (distinto dal terreno profondo),
 - scavo del terreno profondo con stoccaggio separato ed in sicurezza, su telo o cassone evitando il contatto con il terreno superficiale e il dilavamento,
 - smaltimento del terreno profondo come rifiuto, previa analisi di classificazione presso idoneo impianto,
 - ripristino dello scavo con il terreno superficiale precedentemente asportato e/o con terreno conforme alla colonna B tab.1 all.5 parte quarta titolo quinto del D.Lgs.152/2006;
- c) le modalità descritte al punto b) sono prescritte anche per il poligono denominato SP1 riferito al sondaggio PZ1P, per eventuali scavi a profondità maggiori di 1,00 m. dal p.c.;
- d) si rammenta in ogni caso per le aree ricadenti nel sito la disciplina generale vigente per le terre da scavo.
- e) deve essere effettuato il previsto monitoraggio delle acque sotterranee dai piezometri esistenti per almeno due anni con cadenza di campionamento semestrale ricercando oltre ai parametri indicati nel documento progettuale anche il parametro PCDD/PCDF. I risultati del monitoraggio devono essere



trasmessi con cadenza semestrale alla Città metropolitana di Venezia ed all'Arpav (Dipartimento provinciale di Venezia)."

Rispettare le prescrizioni derivanti dalla Determinazione N. 84/2015 del 15 Gennaio 2015 della Provincia di Venezia "Certificazione del Completamento e della Conformità al Progetto Approvato con Decreto del MATTM N. 8439 del 31.07.2009 di Autorizzazione in via Provvisoria dell'Avvio dei Lavori Relativi al Progetto Contenuto nel Documento "Elaborato Tecnico Complessivo del Progetto Preliminare e Definitivo dei Suoli dell'Area Deposito DECAL S.p.A. - Giugno 2008" ricadente nel Sito di Interesse Nazionale di "Venezia - Porto Marghera", riferite alle aree della torcia e dei serbatoi antincendio/riuso. Tali prescrizioni sono le seguenti:

a) qualora venissero dismessi e demoliti gli impianti e/o attrezzature e/o serbatoi attualmente insistenti sulle aree risultate contaminate in profondità da metalli, per le quali l'Azienda ha dichiarato l'impossibilità tecnico/economica di applicare le tecnologie di bonifica in situ e l'analisi di rischio elaborata evidenziasse l'assenza di rischi sanitari, l'Azienda dovrà procedere alla bonifica delle aree medesime;

b) qualsiasi modifica allo stato attuale del sito rispetto a quanto ipotizzato negli scenari elaborati nell'Analisi di Rischio approvata contestualmente al progetto di bonifica con il decreto prot. n. 8439 del 31.07.2009 del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare di autorizzazione in via provvisoria all'avvio dei lavori ed in via definitiva con il decreto n. 3875 del 26.11.2012 del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, nonché ogni variazione delle modalità di utilizzo dei sito dovranno comportare una revisione dell'analisi di rischio medesima, volta a verificare l'assenza di rischio per le concentrazioni residuali presenti in sito nella nuova configurazione d'uso."

Seguire, con riferimento alle opere a progetto per le quali sono previste fondazioni profonde (il serbatoio GNL, i compressori del BOG e la torcia), le specifiche indicazioni fornite dall'Accordo di Programma per la bonifica e la riqualificazione ambientale del SIN di Porto Marghera, sottoscritto dal MATTM con gli Enti locali il 16 aprile 2012 e riportate nel SIA al paragrafo 3.2.13.7 (Fondazioni profonde) che prevedono quanto segue:

"a. le fondazioni del serbatoio GNL e dei compressori BOG saranno eseguite con palificazioni per le quali è prevista l'implementazione della tecnologia delle inclusioni rigide, che potrà essere realizzata mediante l'infissione di pali in e.a. o e.a.e. prefabbricato o in alternativa con pali in calcestruzzo armato eseguiti con tecnologia ad elica continua e camicia ovvero a pali rotopressati a costipamento laterale: come previsto dall'Accordo di Programma, durante l'esecuzione saranno seguite le seguenti cautele progettuali e costruttive (item 1 del quadro sinottico compreso nel documento "Modalità di Intervento di Bonifica e di Messa in Sicurezza dei Suoli e delle Acque di Falda. Accordo di Programma 16 Aprile 2012 - Art. 5 Comma 5):

- sarà evitato il jetting (perforazione tramite iniezione di acqua ad alta pressione),
- sarà preferita una diversa tecnologia qualora lo spessore dello strato di separazione tra le falde sia confrontabile con il diametro del palo.

Il sistema fondazionale della torcia prevede il ricorso a pali in calcestruzzo armato eseguiti con tecnologia ad elica continua e camicia ovvero a pali rotopressati a costipamento laterale".

Prevedere il rispetto di quanto indicato dal Comune di Venezia con nota Prot. 242432 del 26 giugno 2018 della Regione Veneto:

Rispetto alle previsioni di compatibilità dell'impatto acustico di progetto con i limiti di legge della classe VI, attribuiti alla zona dal Piano comunale di classificazione acustica "i risultati previsionali dovranno necessariamente essere confermati in fase post-operam, attraverso una campagna di monitoraggio che consenta di rilevare l'effettivo impatto acustico dell'impianto presso ricettore individuati nel succitato Studio";

In fase di progettazione definitiva dovranno essere effettuate le necessarie verifiche dei limiti di altezza in conformità alla pianificazione urbanistica di zona.

Tra le modalità di distribuzione del GNL, favorire quella del trasporto via acqua.

Ottemperare alle indicazioni del Distretto Alpi orientali, di cui alla nota del 20 marzo 2018 al Ministero dell'Ambiente, di seguito riportate:

"Le valutazioni sul "Rapporto tra il progetto con la pianificazione e programmazione in atto" vanno integrate con i seguenti Piani:

a) Piano di gestione delle acque del Distretto delle Alpi orientali (2015-2021) elaborato ai sensi della Direttiva 2000/60/CE e approvato con DPCM del 27/10/2017 (PDG);

b) Piano di gestione del rischio alluvioni del Distretto delle Alpi orientali (2015-2021) elaborato ai sensi della Direttiva 2007/60/CE e approvato con DPCM del 27/10/2017 (PGRA).

Lo studio di impatto ambientale affronta il tema degli impatti del traffico marino indotto in fase di esercizio dell'impianto, con specifico riferimento alla qualità dell'aria e alle interferenze con il traffico marittimo esistente. La valutazione va estesa anche alle eventuali alterazioni dell'assetto morfologico



che potrebbero generarsi nei canali al transito delle imbarcazioni. In caso di riscontro positivo andranno identificate le opportune misure di mitigazione per minimizzare tali impatti.

Si chiede infine, nelle eventuali fasi successive di progettazione, di tener conto dei livelli marini considerati nell'implementazione della Direttiva alluvioni (tab.1 - all.I.1 del PGRA)."

L'installazione nella torcia, per una maggiore sicurezza ed affidabilità, di un pilota di torcia a fiamma continua.

I rifiuti provenienti dalle operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria dell'impianto devono essere smaltiti nel rispetto della normativa vigente (Parte IV D.Lgs 152/2006 e s.m.i.).

Lo scarico nel Canale industriale delle acque di 2° pioggia dovrà rispettare i limiti del DM 30/7/99 con riferimento ai parametri previsti dalla norma. In fase autorizzativa dovrà essere presentata dalla Ditta al Provveditorato OO.P. del Triveneto la domanda di modifica delle attuali autorizzazioni allo scarico delle acque di prima e seconda pioggia.

L'impianto deve essere predisposto per consentire l'accesso in sicurezza alle Autorità competenti per il controllo periodico delle emissioni.

Devono essere rispettati i limiti previsti dalla zonizzazione acustica del Comune di Venezia. Il proponente dovrà predisporre ed inviare al Comune, Città metropolitana di Venezia ed ARPAV, entro un mese dalla messa a regime dell'impianto, una valutazione di impatto acustico post-operam redatta da tecnico competente in acustica, conforme al formato previsto dalla DDG ARPAV n. 3 del 29.01.2008 (disponibile nella sezione agenti fisici/rumore del sito web www.arpa.veneto.it). Le verifiche dovranno essere effettuate in condizioni di massima gravosità d'impianto (massimo impatto acustico che considera tutte le possibili sorgenti di emissione).

Il sistema di illuminazione esterna dovrà essere realizzato conformemente alle normative di settore, in particolare della L.R. n. 17 del 07.08.2009.

Dovrà essere formalizzato un Accordo tra Venice LNG SpA e Decal SpA per garantire il corretto funzionamento dell'impianto con particolare riguardo ai presidi antincendio e di sicurezza anche nel caso di cessazione di attività del deposito Decal.

Con riferimento al traffico terrestre indotto dall'impianto, per la fase di cantiere dovrà essere predisposto un piano del traffico concordato con le autorità locali, in modo da mettere in opera, se necessario, percorsi alternativi temporanei per la viabilità locale; per la fase operativa programmare percorsi e orari di transito degli automezzi in modo da evitare, per quanto possibile, la sovrapposizione con il traffico locale e l'attraversamento di centri abitati, allo scopo di non congestionare le fasce orarie di punta alla mattina ed alla sera.

Al fine di consentire una adeguata gestione del traffico lagunare durante l'esercizio dell'opera, dovranno essere definiti con le Autorità marittime competenti i corridoi di transito, gli spazi di manovra e le eventuali aree di sicurezza per le metaniere (e per i relativi mezzi di supporto). In aggiunta a quanto sopra, la corretta comunicazione e pianificazione degli accessi consentirà di limitare ulteriormente le interferenze con il traffico afferente al Porto di Venezia.

Nella fase di progettazione esecutiva, al fine della completa definizione del Piano di Monitoraggio Ambientale, che dovrà comunque essere sottoposto alla preventiva valutazione di ARPAV, il proponente dovrà tenere conto delle seguenti indicazioni, suddivise per matrice ambientale:

Per la componente atmosfera:

- gli strumenti devono soddisfare i requisiti di cui al D.Lgs. 155/2010;
- la durata delle campagne deve essere di 4 settimane;
- la misura delle polveri (almeno in Corso d'Opera) deve essere di tipo automatico;
- determinare anche il benzo(a)pirene

Per la componente rumore:

in riferimento ai parametri monitorati e alle metodologie di campionamento proposto al punto 5.2.1: come ricettori oggetto del monitoraggio devono essere considerati non solo gli uffici delle ditte confinanti ma anche le relative aree esterne, potenzialmente occupate da lavoratori, parte delle quali sono molto più vicine alle sorgenti sonore rispetto ai ricettori individuati. Devono essere individuate opportune posizioni di misura, atte a verificare l'impatto su tali aree delle diverse sorgenti che caratterizzeranno la fase di cantiere nonché la fase di esercizio, ivi comprese le navi che stazionano ormeggiate in fase di scarico e carico. Si dovranno prevedere inoltre, per la fase di esercizio, specifiche misure finalizzate a valutare la rumorosità emessa in caso di attivazione della torcia di emergenza;

Per le misure in ambiente esterno l'altezza del microfono, come previsto dal DM 16/03/98 sia per misure in aree edificate che per misure in altri siti, deve essere scelta in accordo con la reale o ipotizzata posizione del ricettore. La scelta di porlo sempre a 4 m non necessariamente corrisponde al requisito del decreto;



	<p>nel PMA si devono definire i parametri acustici oggetto di valutazione: livelli assoluti di immissione, di emissione per quanto riguarda l'ambiente esterno e, se dal caso, livelli differenziali per gli ambienti abitativi;</p> <p>con riferimento invece a quanto proposto al punto 5.2.2 del PMA, in considerazione del fatto che i rilievi saranno effettuati per mezzo di monitoraggi di 24 ore, si consideri il livello Laeq,TR complessivo misurato sulle 16 ore del periodo diurno.</p> <p>Al fine di assicurare la copertura dei costi delle attività sia di istruttoria sia di controllo svolte da ARPAV, in quanto non ricomprese tra le attività istituzionali obbligatorie svolte annualmente dall'Agenzia con specifico finanziamento regionale, tali attività devono intendersi rese a titolo oneroso come previsto dalla Legge n. 132/2016, istitutiva del Sistema Nazionale delle Agenzie Ambientali. Dovranno essere garantite la corretta gestione e manutenzione dell'impianto e, in particolare, dei sistemi e dei presidi per la sicurezza.</p> <p>Per minimizzare le emissioni in atmosfera, l'impatto acustico, la produzione dei rifiuti, specie in fase di cantiere, il Proponente è tenuto a mettere in atto le Misure di Mitigazione individuate nello Studio di impatto ambientale.</p>
--	--



Ente/ Amministrazione	Riferimento Atto	Descrizione della Prescrizione
Capitaneria di Porto di Venezia	Parere di competenza prot. n. 10372 del 24/04/2020	<p>Per quanto attiene gli arredi di banchina si evidenzia che l'ormeggio dei vettori navali potrà avvenire solo a condizione che gli accosti siano equipaggiati con parabordi in numero e di caratteristiche idonee e che le bitte di ormeggio siano sostituite ed integrate con ganci a scocco tali da consentire, in ragione del loro intervallo angolare di operatività, una configurazione degli ormeggi conforme in termini di angolo di inclinazione dei cavi e discendente forza esercitata sugli arredi.</p> <p>Le analisi e valutazioni di dettaglio dovranno essere aggiornate da parte degli operatori sia in ordine all'opportunità di effettuare una specifica operazione che in ordine all'adeguamento del sistema di zonizzazione delle aree di rischio seguendo le linee guida ISO 18683, in occasione di ogni nuova combinazione di: unità rifornita, ubicazione e configurazione dell'infrastruttura di rifornimento.</p> <p>Pur assicurando il mantenimento della configurazione conservativa complessiva già presentata nella valutazione del rischio dalla società proponente, dovranno essere definite e adottate le pertinenti control zones monitorate dai responsabili delle operazioni, lato mare e lato terra, secondo le previsioni delle condizioni meteomarine (forza e direzione del vento, corrente, marea, condizioni di umidità, presenza di fulmini, tuoni, temporali,) e nautiche (densità di traffico, unità all'ormeggio in canale, movimenti in entrata e in uscita)</p> <p>Una rivalutazione periodica con cadenza annuale dovrà essere fatta per la verifica e l'aggiornamento generale della valutazione del rischio, verificando la persistenza ovvero l'intervenuta modifica delle condizioni di contesto considerate per definire le aree di controllo, rimodulando il raggio del cerchio d'interferenza delle eventuali dispersioni di prodotto nella c.d. safety zone che dipenderà dal tipo di unità, dalla durata, dalla quantità di carico da trasferire, dal rateo di flusso e dalla pressione della potenziale fonte di fuoriuscita di prodotto, dalle condizioni meteo e dalla temperatura, dal layout complessivo della zona dove la dispersione potrebbe aver luogo.</p> <p>Ritenere preferibile l'approccio quantitativo deterministico nella valutazione del rischio verso il quale si è orientata la Commissione europea assistita dai gruppi di esperti. L'uso di modelli matematici (e.g. il BASIL, disponibile sul sito web della SGMF) resta a tal proposito fortemente raccomandato per la stima dell'ampiezza della safety zone basata sull'estensione della nube di gas al 100% del LFL in caso di dispersione.</p> <p>Parimenti il piano di risposta alle emergenze dovrà essere condiviso con la Capitaneria di porto, rivisto periodicamente e testato attraverso esercitazioni e simulazioni</p> <p>Con la costruzione del deposito costiero, la posa in opera di tubazioni di movimentazione del prodotto e l'installazione di bracci e pensiline di carico, avrà un impatto rilevante sui profili di esposizione del terminal portuale, che dovranno essere opportunamente valutati anche dal punto di vista della port security, nell'ambito dei pertinenti organismi locali di coordinamento istituiti in ottemperanza dell'ISPS code e delle pertinenti disposizioni UE per l'adozione delle misure di mitigazione nell'ambito delle inerenti matrici di rischio</p> <p>prescrizioni integrative di dettaglio che saranno di volta in volta impartite in occasione delle operazioni di scarico e di bunkeraggio.</p> <p>Il deposito costiero dovrà comunque essere sottoposto al collaudo da parte della commissione di cui all'art.48 del regolamento di esecuzione del Codice</p>



		della Navigazione.
--	--	--------------------

Ente/ Amministrazione	Riferimento Atto	Descrizione della Prescrizione
Provveditorato Interregionale Opere Pubbliche del Veneto, Trentino Alto Adige, Friuli Venezia Giulia	Parere di competenza prot. n. prot. n. 30278 del 19/07/2019	<p>Dovrà essere presentato un dettagliato studio in merito alla valutazione degli effetti prodotti dal traffico marittimo nel canale Malamocco-Marghera e dei potenziali impatti sulla morfologia lagunare, ed individuare le conseguenti eventuali appropriate misure di compensazione, ovvero di mitigazione per attenuare gli impatti;</p> <p>Dovrà essere presentato uno specifico Piano di sicurezza, avuto riguardo delle infrastrutture del Sistema MOSE presenti alle Bocche di Porto di Malamocco e della movimentazione delle barriere;</p> <p>Deve essere assicurata la completa funzionalità della rete di raccolta delle acque inquinate di falda (rete di drenaggio) e dovrà essere allacciata all'impianto PIF;</p> <p>Per eventuali nuovi scarichi delle acque in laguna di Venezia e/o modifiche dei medesimi, dovrà essere acquisita specifica autorizzazione dell'Ufficio Tecnico Antinquinamento del Provveditorato per le OO.PP. del Triveneto;</p> <p>Le quote delle banchine, delle aree e dei piazzali retrostanti, delle infrastrutture e delle apparecchiature in generale, dovranno essere coerenti con le previsioni del Piano di Gestione del Rischio Alluvioni (PGRA) di cui alla Direttiva Europea 2007/60/CE, approvato con il DPCM 27 ottobre 2016 e pubblicato nella GURI n. 29 del 04/ febbraio 2017;</p> <p>Dovrà essere assicurata la continuità idraulica e strutturale del tratto di banchina ove è prevista l'attracco della nave gasiera, con i tratti di banchina già esistenti;</p> <p>Dovrà essere presentato una dettagliata planimetria per la risoluzione delle potenziali interferenza;</p> <p>La ditta dovrà comunicare all'Ufficio per la Salvaguardia di Venezia- Opere Marittime per il Veneto, la data di inizio e di fine lavori; a conclusione dei lavori, dovranno essere presentati gli elaborati grafici as built;</p> <p>Dovrà essere presentato un adeguato progetto di "decommissioning", compreso la stima dei costi e del cronoprogramma delle macro attività (disattivazione, smantellamento, risanamento del sito, ecc.).</p>